



ACCORDO DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
INTEGRATIVA RECANTE LA DISCIPLINA PER
L'ATTRIBUZIONE DELLE FASCE ECONOMICHE AL
PERSONALE DELLA RICERCA

Premesse

Visto l'art. 1, comma 432, della legge n. 205 del 2017, come modificato dall'art. 1, comma 543 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che in sede di prima applicazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della sezione del contratto collettivo del comparto sanità di cui al comma 423, il personale in servizio presso gli istituti alla data del 31 dicembre 2017, con rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di studio erogata dagli istituti a seguito di procedura selettiva pubblica, che abbia maturato un'anzianità di servizio ovvero sia titolare di borsa di studio di almeno tre anni negli ultimi cinque, può essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina e nei limiti delle risorse di cui al comma 424 e secondo le modalità e i criteri stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui al comma 427;

Visto l'art. 25, comma 4 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il quale ha modificato il comma 432 dell'art. 1 della citata legge n. 205 del 2017, stabilendo che siano destinatari della fase transitoria anche coloro che, alla data del 31 dicembre 2017, erano in servizio presso gli istituti con rapporti di lavoro flessibile ovvero erano titolari di borsa di studio erogata dagli istituti, a seguito di procedura selettiva e che, alla data del 31 dicembre 2019, abbiano maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi sette;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto sanità - sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria - stipulato l'11 luglio 2019 tra l'Aran e le organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 1, comma 423 della predetta legge n. 205 del 2017;

Visto in particolare l'art. 3, commi 1 e 2 dell'allegato 1 del predetto CCNL, concernente l'istituzione dei profili professionali di «ricercatore sanitario» (collocato in categoria D livello super) e di «collaboratore professionale di ricerca sanitaria» (collocato in categoria D);

Visto il successivo comma 3 dell'art. 3 del menzionato CCNL, riguardante le tre posizioni retributive, iniziale, intermedia ed elevata, individuate per ciascuno dei due profili professionali, volte a valorizzare la specificità delle funzioni e delle attività svolte;

Richiamato altresì il D.M. del 24 aprile 2020 rubricato "Criteri per l'attribuzione delle fasce economiche al personale assunto nel regime transitorio della riforma del personale della ricerca";

Tutto ciò premesso si conviene di disciplinare la materia nel regolamento che segue:



ACCORDO DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
INTEGRATIVA RECANTE LA DISCIPLINA PER
L'ATTRIBUZIONE DELLE FASCE ECONOMICHE AL
PERSONALE DELLA RICERCA

Art.1
Finalità

1. Il presente regolamento ha la finalità di fornire il quadro delle regole generali per la concreta applicazione presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie - di seguito Istituto - dei principi contenuti nel CCNL 11 luglio 2019 - di seguito CCNL - relativo al personale del comparto dell'Area della Sanità - Sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria nonché nelle disposizioni di legge e regolamentari in materia di valutazione dei dipendenti e riconoscimento del merito individuale. In particolare il regolamento disciplina, in fase di prima applicazione, i criteri ai fini dell'attribuzione, nei limiti delle risorse di cui all'art. 1, comma 424, della legge n. 205 del 2017, delle fasce economiche al personale della ricerca assunto a tempo determinato con effetto dalla data di assunzione. Inoltre il disciplinare definisce i criteri per le progressioni economiche del personale della ricerca a regime.

Art. 2

Requisiti per l'attribuzione delle fasce economiche in prima applicazione

Ricercatore

1. La fascia economica intermedia DS3 è attribuita ai sensi dell'art. 3 del Decreto 24 Aprile 2020 al ricercatore sanitario dell'IZSVe che, alla data di assunzione, sia in possesso di almeno tre dei seguenti requisiti, ferma restando l'obbligatorietà del possesso del requisito di cui alla lettera a) o b):

- a) abbia almeno una pubblicazioni come primo-ultimo o corresponding author;
- b) abbia un H index, depurato dalle autocitazioni, pari a due;
- c) abbia conseguito un titolo di dottorato di ricerca o di specializzazione nella propria area scientifica di afferenza;
- d) sia autore di un numero totale di pubblicazioni almeno pari a tre;
- e) sia autore di un numero di pubblicazioni almeno pari a due negli ultimi tre anni.

2. La fascia economica elevata DS6 è attribuita ai sensi dell'art. 4 del Decreto 24 Aprile 2020 al ricercatore sanitario che, alla data di assunzione, sia in possesso di almeno tre dei seguenti requisiti, ferma restando l'obbligatorietà del possesso del requisito di cui alla lettera a) o b):

- a) abbia almeno due pubblicazioni come primo-ultimo o corresponding author;
- b) abbia un H index, depurato dalle autocitazioni, pari a quattro;
- c) abbia conseguito un titolo di dottorato di ricerca o di specializzazione nella propria area scientifica di afferenza da almeno due anni;
- d) sia autore di un numero totale di pubblicazioni almeno pari a sei;
- e) sia autore di un numero di pubblicazioni almeno pari a quattro negli ultimi tre anni.



ACCORDO DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
INTEGRATIVA RECANTE LA DISCIPLINA PER
L'ATTRIBUZIONE DELLE FASCE ECONOMICHE AL
PERSONALE DELLA RICERCA

Collaboratore professionale di supporto alla ricerca

1. Ai sensi dell'art. 5 del Decreto 24 aprile 2020, le fasce economiche intermedia D3 e elevata D6 sono attribuite al collaboratore professionale, secondo i criteri utilizzati per le analoghe professionalità del comparto, con particolare riferimento a:

- titoli di studio posseduti;
- responsabilità assunte;
- complessiva esperienza maturata anche con diverse tipologie di rapporto di lavoro.

Il collaboratore professionale eventualmente non in possesso di laurea è in ogni caso inquadrato nella fascia iniziale D.

2. La **fascia economica intermedia D3** è attribuita al collaboratore professionale:

- al quale sia stato riconosciuto un punteggio totale non inferiore a 4 punti. Il punteggio è calcolato alla data di assunzione e dato dalla somma del peso dei titoli, dell'esperienza professionale e del grado di responsabilità riconosciuto in base ai criteri di cui all'art. 3;
- che abbia maturato presso questo Istituto, alla data di assunzione, una esperienza professionale, anche non continuativa, di almeno tre anni, anche con le diverse tipologie di rapporto di lavoro flessibile e borse di studio considerate ai fini dell'inquadramento nella Piramide della Ricerca.

Rimane ferma l'obbligatorietà del possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) ovvero la laurea triennale.

3. La **fascia economica elevata D6** è attribuita al collaboratore professionale:

- al quale sia stato riconosciuto un punteggio totale non inferiore a 7 punti. Il punteggio è calcolato alla data di assunzione e dato dalla somma del peso dei titoli, dell'esperienza professionale e del grado di responsabilità riconosciuto in base ai criteri di cui all'art. 3;
- che abbia maturato presso questo Istituto, alla data di assunzione, una esperienza professionale, anche non continuativa, di almeno tre anni, anche con le diverse tipologie di rapporto di lavoro flessibile e borse di studio considerate ai fini dell'inquadramento nella Piramide della Ricerca.

Rimane ferma l'obbligatorietà del possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) ovvero la laurea triennale.



ACCORDO DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
INTEGRATIVA RECANTE LA DISCIPLINA PER
L'ATTRIBUZIONE DELLE FASCE ECONOMICHE AL
PERSONALE DELLA RICERCA

Art. 3

Criteri per il riconoscimento del punteggio dei collaboratori professionali di supporto alla ricerca

- a) Esperienza professionale: deve intendersi l'esperienza maturata in giorni di servizio presso questo Istituto valutata sino alla data di assunzione:

I. fino a 3 anni di servizio: 0 punti;

II. per ogni anno ulteriore al terzo, vengono riconosciuti 0,5 punti annui in proporzione alle giornate di servizio;

- b) Titoli di studio: sono considerati validi ai fini della graduatoria i titoli rilasciati da Istituti Scolastici e/o Università entro la data di assunzione:

<i>Tipologie di ulteriori titoli di studi</i>	<i>Punteggio</i>
Master universitario di I o II livello	0.5
Dottorato di ricerca	1.5
Titolo di specializzazione	1.5

I titoli di studio devono essere presentati a cura del dipendente, mediante autocertificazione. Sarà valutato un solo titolo di studio per ognuna delle tipologie sopra indicate e se attinente alla destinazione di servizio.

- c) Grado di responsabilità: espresso dal Responsabile di Struttura (*)

<i>Livello</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Punteggio</i>
Base	Assistenza nella esecuzione di attività tecniche o amministrative complesse	0
Intermedio	Elaborazione di atti preliminari e istruttori in autonomia / collaborazione in attività di studio e programmazione	1
Elevato	Programmazione /coordinamento /controllo / responsabilità diretta	1,5

(*) Il Responsabile ha l'obbligo di informare il singolo collaboratore del livello di responsabilità che gli è stato attribuito.



ACCORDO DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
INTEGRATIVA RECANTE LA DISCIPLINA PER
L'ATTRIBUZIONE DELLE FASCE ECONOMICHE AL
PERSONALE DELLA RICERCA

Art.4

Modalità di selezione

Il riconoscimento dei passaggi del personale dipendente attinente al profilo del ricercatore sanitario è stata in prima applicazione già attuata a cura del Servizio Gestione Risorse Umane, previa presentazione da parte dei singoli aspiranti dei requisiti di cui al punto 2 alla data di assunzione, che sono stati oggetto di verifica da parte della Direzione.

La graduatoria per il riconoscimento dei passaggi che riguarda il personale dipendente attinente al profilo del collaboratore professionale di supporto alla ricerca sarà formulata e pubblicata a cura del Servizio Gestione Risorse Umane, previa presentazione da parte dei singoli aspiranti di apposita domanda accompagnata dall'autocertificazione dell'esperienza professionale maturata presso l'Istituto e dei titoli di studio posseduti, che saranno oggetto di verifica da parte della Direzione e del Servizio Gestione Risorse Umane.

Art. 5

Risorse economiche in prima applicazione

Ai sensi dell'art. 12 del CCNL al finanziamento dei passaggi di fascia, in prima applicazione, si provvede, tra l'altro, mediante quota parte delle risorse finanziarie stanziare dal Ministero della Salute nell'ambito dei piani assunzionali del personale oggetto del CCNL.

Art. 6

Progressioni economiche a regime

A partire dal 2021, fatto salvo il sopravvenire di nuove disposizioni e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di anno in anno certificate dalla Direzione Scientifica, secondo quanto disposto all'art. 5, i passaggi alle fasce economiche DS3 e DS6 per i ricercatori sanitari e D3 e D6 per i collaboratori professionali di supporto alla ricerca, sono subordinati alla valutazione da parte della Direzione Generale del raggiungimento delle soglie indicate al precedente articolo 2.

I criteri di cui agli artt. 2 e 3 sono applicabili per il triennio 2020-2022.

L'esperienza professionale da considerarsi utile è quella maturata (sia pre che post inserimento nel contratto della cosiddetta Piramide) fino al 31/12 dell'anno precedente a quello di applicazione delle fasce.

Art. 7

Clausola finale

Le parti concordano di valutare, di anno in anno, i passaggi di fasce a fronte delle risorse disponibili.



**ACCORDO DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
INTEGRATIVA RECANTE LA DISCIPLINA PER
L'ATTRIBUZIONE DELLE FASCE ECONOMICHE AL
PERSONALE DELLA RICERCA**

Legnaro, _____ 2021

La Direzione dell'IZSVE

Le Parti Sindacali dell'IZSVE
